



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 12207Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare II e I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 2002, n.7.
(Reg.Gen.n.384)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Amato.
Depositata il 22 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare per l'esame;
I Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **2 8 OTT. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge Regionale:

“Modifiche ed integrazioni della L.R. 30 aprile 2002, n.7”

Ad iniziativa dei Consiglieri:

Antonio Amato



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

relativa alla p.d.l. recante “Modifiche ed integrazioni della L.R. 30 aprile 2002, n.7”

1. Premessa

La proposta di legge regionale oggetto di esame si propone di modificare e integrare la legge della Regione Campania 30 aprile 2002, n. 7, recante la disciplina dell'ordinamento contabile della Regione secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1, del d.lg. 28 marzo 2000, n. 76.

La proposta di legge, invero, modifica soltanto due articoli della predetta legge regionale e precisamente l'art. 32, relativo agli «impegni di spesa» e l'art. 47, del quale sopprime il terzo comma, per introdurre il nuovo art. 43 *bis*, interamente dedicato alla disciplina del riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

La proposta di riforma segue taluni recenti interventi legislativi (legge finanziaria regionale 2007 e legge finanziaria regionale 2008) volti a determinare «un'accelerazione delle procedure di riconoscimento» della legittimità dei debiti fuori bilancio, ma si pone nella differente prospettiva di «provvedere ad un ampliamento delle tipologie di debito riconoscibili come legittimi, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti».

In particolare, il modello avuto presente nell'elaborazione della disciplina di tale aspetto dell'ordinamento contabile è rappresentato dagli artt. 191 e 194 del d.lg. 267/2000 (c.d. Testo unico degli enti locali – TUEL).

2. Circa l'articolo 1 della proposta di legge.

L'articolo 1 propone l'integrazione dell'art. 32 della L.R. 7/02, introducendo i commi *3-bis 3-ter*, al fine di dettare una disciplina più rigorosa sulla modalità di assunzione degli impegni ed effettuazione della spesa. In particolare i comma *3-bis e 3-ter*, ripercorrono la normativa prevista dai comma 1 e 3 dell'art. 191 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/00.

3. Circa l'articolo 2 della proposta di legge.

Il cuore di quest'articolo è l'inserimento della lettera d) nel comma 1 prevedendo, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio la fattispecie seguente:

«Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'art. 32 in materia di assunzione degli impegni e di gestione della spesa, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza».

L'ampliamento delle tipologie di debiti riconoscibili, da parte del Consiglio, fra i debiti fuori bilancio, alla fattispecie contemplata nella lettera d) appare coerente con la finalità della legge di impedire un inutile e sterile contenzioso fonte di pesanti aggravati di spesa e responsabilità contabili di varia natura, nonché con le misure volte a responsabilizzare i dirigenti e i funzionari nell'ambito dei rapporti giuridici instaurati dall'ente nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Questa introduzione della lettera d), come per altro l'intero articolo 43-bis, assume a modello l'articolo 194 T.U.E.L del D.Lgs. 267/00.



Consiglio Regionale della Campania

Va ancora sottolineato che l'istituto del "silenzio assenso" introdotto nel 5° comma del vigente articolo 47, dall'art. 22 della L.R. 1/08, non appare idoneo, tenuto conto della natura politica e rappresentativa dell'assemblea legislativa elettiva, a scongiurare il rischio di danno erariale connesso ad eventuali ritardi nell'effettiva e formale riconoscimento da parte del Consiglio regionale. Per cui, previo inserimento del comma 4 nell'articolo in discussione, è stato modificato nel senso riportato al comma 2, ovvero nel modo seguente: "*decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente è autorizzato a provvedere al relativo pagamento*".

4. Circa l'articolo 3 della proposta di legge.

Esso risponde alla necessità di rendere coerente la L.R. 7/02 sul piano generale sia con la riforma del titolo V parte II[^] della Costituzione sia con i relativi provvedimenti di attuazione, quale la Legge 131/03 e, in tema contabile, il D.Lgs. 170/06; nonché con la normativa regionale successiva, quale la L.R. 12/06.

5. Circa l'articolo 4 della proposta di legge.

Esso ha lo scopo di coordinare il testo della L.R. 7/02 con il sesto comma dell'art. 119 Costituzione, nonché con i commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 170/06, e con la già citata L.R. 12/06.

6. Circa l'articolo 5 della proposta di legge.

La modifica ha lo scopo di coordinare la norma della L.R. 7/02 con gli articoli 20, comma 1 n° 16, e 31 del vigente Statuto.

7. Circa l'articolo 6 della proposta di legge.

Le modifiche si giustificano con il quadro normativo introdotto dal già richiamato titolo V della Costituzione con particolare riferimento al ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali.

8. Circa l'articolo 7 della proposta di legge.

L'inserimento di tale articolo aggiuntivo nella L.R. 7/02 risponde alla opportunità di garantire che la gestione contabile della Regione si ispiri al metodo della programmazione economica finanziaria, così come previsto dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 170/06, anche mediante la redazione di un apposito DPEF regionale.

9. Circa l'articolo 8 della proposta di legge.

La modifica risponde all'esigenza di coordinare il testo vigente dell'articolo 29 della L.R. 7/02 con l'articolo 9 del D.Lgs. 170/06.

10. Circa l'articolo 9 della proposta di legge.

L'integrazione si ispira sia al criterio generale di trasparenza e leale collaborazione tra i diversi livelli di governo (art. 12 D.Lgs. 170/06), sia ad altre normative regionali (*cf*r L.R. Toscana 36/01 modificata con L.R. Toscana 76/04)

Si evidenzia, infine, che alla presente proposta di legge hanno collaborato il Prof. Antonio Maida, l'Avvocato Michele Antonio Barbato, nonché i competenti uffici dei Settori Amministrazione e Bilancio; ed è stata sottoposta all'attenzione e all'esame del Comitato Tecnico



Consiglio Regionale della Campania

Legislativo del Consiglio Regionale della Campania che la ha approvata, nel testo riportato, in data 18/09/2008, con relazione predisposta dal Prof. Pietro Perlingieri.

❖



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Integrazione art. 32 L.R. 7/02

All'art. 32 - **Impegni di spesa** - della L.R. 7/02, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

3-bis. Il dirigente competente per materia, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

3-ter. Per i lavori o le forniture urgenti, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

Art. 2

“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”

Nel Titolo IV della L.R. 7/02 è inserito il seguente

art. 43 bis

“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”

1. Il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) Sentenze esecutive;

b) Copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o comunque, dipendenti dalla Regione, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione, così come previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti e dagli organismi di cui alla lettera b);

d) Acquisizione di beni e servizi in violazione delle obbligazioni di cui all'art. 32 in materia di assunzione degli impegni e di gestione della spesa, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lett a), il Consiglio Regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente è autorizzato a provvedere al relativo pagamento.

3. Dei relativi riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione.

4. Alla copertura dei debiti fuori bilancio si provvede mediante imputazione sull'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio della Regione, ovvero con le risorse che saranno specificamente individuate in sede di riconoscimento del



Consiglio Regionale della Campania

debito fuori bilancio. In sede di istruttoria di riconoscimento dei debiti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, si tiene conto delle effettive disponibilità di bilancio, segnalando tempestivamente al Consiglio l'eventuale insufficienza affinché il medesimo adotti tutti i provvedimenti necessari a garantire la copertura finanziaria dell'obbligazione giudiziaria.

5. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1, la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione da convenire con i creditori nei limiti del bilancio pluriennale, compreso quello vigente.

Art. 3

Modifica del comma 4

L.R. 7/02

Nell'art. 3 – **Principi generali** - della L.R. 7/02, il comma 4 è modificato come segue:

4. Il bilancio regionale è deliberato in equilibrio finanziario assicurando che le spese correnti siano coperte da entrate correnti. Il totale delle spese iscritte in bilancio può essere superiore alle previsioni di entrata, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. In ogni caso, il ricorso all'indebitamento è consentito soltanto per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento. Per gli enti e gli organismi dipendenti dalla Regione è d'obbligo l'equilibrio economico e/o quello finanziario del bilancio, in relazione ai rispettivi sistemi contabili in essere secondo regole specificate in applicazione dell'articolo 5.

Art. 4

Modifica dell'art. 4

L.R. 7/02

L'art. 4 – **Autonomia contabile del Consiglio Regionale** - della L.R. 7/02, è modificato come segue:

1. Il Consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento interno, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi e le regole stabiliti dallo Statuto regionale e dalla vigente legislazione regionale.

Art. 5

Modifica del comma 4 dell'art. 5

L.R. 7/02

Nell'art. 5 – **Bilanci degli enti e degli organismi dipendenti** - della L.R. 7/02, il comma 4 è modificato come segue:

4. I bilanci dei soggetti identificati al comma 1, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto della Regione, dalle leggi regionali istitutive e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, comunque non oltre il 15 ottobre di ogni anno per consentire alla Giunta di iscrivere nel proprio bilancio di previsione lo stanziamento relativo. I suddetti bilanci sono predisposti in conformità alle norme dettate dalla presente legge per la



Consiglio Regionale della Campania

predisposizione del bilancio annuale di previsione e sono informati ai criteri della annualità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario o economico

Art. 6

Modifica dell'art. 6, comma 2

L.R. 7/02

Nell'art. 6 – **Bilanci degli enti locali** - della L.R. 7/02, il comma 2 è modificato come segue:

2. La Giunta regionale attiva, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale, flussi informativi finalizzati alla conoscenza dell'incidenza dei tributi sul territorio regionale, alla verifica della quantità di risorse impiegate nelle varie funzioni ed alla valutazione dell'efficienza ed efficacia degli interventi programmati e attuati ai vari livelli territoriali nonché allo svolgimento delle funzioni regionali previste dalla Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 7

Documento di programmazione economico-finanziaria

Nel Titolo III – **Programmazione finanziaria** – è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

art. 11 bis

Documento di programmazione economico-finanziaria

1. La gestione finanziaria ed economica della Regione è informata al metodo della programmazione.
2. In osservanza del principio indicato nel comma 1 e dei disposti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta presenta ogni anno al Consiglio, entro il 10 luglio, il documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione, e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della Regione.
3. Per i fini di cui all'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, il documento di programmazione economico-finanziaria è inviato alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali prevista dall'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), che esprime il proprio parere entro il 25 luglio nel rispetto dei tempi definiti all'articolo 6, comma 4, della stessa legge.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deliberato dal Consiglio entro il 30 luglio. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Modifica del comma 1 dell'art. 29

L.R. 7/02

Nell'art. 29 – **Assestamento e variazioni ai bilanci** - della L.R. 7/02, il comma 1 è modificato come segue:

1. La legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno, su proposta della Giunta regionale. *omissis*

Art. 9

Parere del Consiglio delle Autonomie Locali

Alla fine del Titolo III – **Programmazione finanziaria** – è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

art. 29 bis

Parere del Consiglio delle Autonomie Locali

1. Contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale, la Giunta sottopone al Consiglio delle autonomie locali la legge di bilancio e l'eventuale legge finanziaria, con i relativi allegati, nonché la legge di assestamento del bilancio, affinché esprima su di esse il proprio parere, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 31 maggio.